

**Regolamento del Consiglio degli Stati
(RCS)
(Sistema di voto elettronico)**

Progetto

Modifica del ...

Il Consiglio degli Stati,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 2012¹,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003² è modificato come segue:

Art. 44 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹ Ogni deputato vota dal proprio banco mediante il sistema di voto elettronico.

² In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 44a (nuovo) Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

¹ Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.

² I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

³ Il presidente comunica il risultato della votazione.

⁴ Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:

- a. nelle votazioni sul complesso;
- b. nelle votazioni finali;
- c. nelle votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale³;
- d. a richiesta di almeno dieci deputati.

⁵ Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:

- a. ha votato «sì»;
- b. ha votato «no»;

¹ FF 2012 8313

² RS 171.14

³ RS 101

- c. si è astenuto;
- d. non ha partecipato al voto; o
- e. è scusato.

⁶ È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl⁴ o a causa di maternità, infortunio o malattia.

⁷ L'Ufficio può autorizzare, su richiesta, un'analisi scientifica degli altri risultati della votazione.

Art. 45, rubrica e cpv. 1

Votazione per alzata di mano

¹ Nelle votazioni per alzata di mano di cui all'articolo 44 capoverso 2 si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.

Art. 46 cpv. 1, 2, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

¹ Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nominale se la mozione d'ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati.

² Nelle votazioni per appello nominale il segretario del Consiglio degli Stati chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

⁴ Dopo ogni risposta, il segretario del Consiglio degli Stati comunica il risultato intermedio.

⁵ Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deliberazioni segrete.

II

L'Ufficio del Consiglio degli Stati determina l'entrata in vigore della presente modifica.

Minoranza

(Schwaller, Cramer, Egerszegi-Obrist, Lombardi, Niederberger)

Non entrare in materia